

**Circolare n.176**  
**Prot.n.21558/2003-10-22**  
**LAPR (VB/mb)**

**OGGETTO: Contrassegno speciale per i veicoli al servizio dei minorati della vista**

Si informa che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in risposta ad un apposito quesito formulato da questa Presidenza in ordine al rilascio del contrassegno speciale, ha precisato, con nota 29 settembre 2003, prot. n. 3324, che il contrassegno invalidi puo' essere concesso a coloro che rientrano nella definizione di non vedenti.

**Per completezza di informazione si riportano qui di seguito:**

**- Il testo dell'art. 12 del D.P.R. 503/96**

'Alle persone con capacita' di deambulazione sensibilmente ridotta e' rilasciato dai comuni, a seguito di apposita documentata istanza, lo speciale contrassegno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo. Il contrassegno e' valido per tutto il territorio nazionale. La normativa di cui al presente articolo si intende estesa anche alla categoria dei non vedenti '.

**- Il contenuto della nota del Ministero della Sanita', Direzione Generale della Prevenzione, Ufficio IV, del 22 giugno 2001, prot. n. DPV. 4/H - D1/466**

'...Questo Ministero ritiene che, per quanto concerne la definizione di non vedenti si debba fare riferimento all'art. 1, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", che cosi' recita: "(...) si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecita' assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione". Nella categoria appena descritta, sono compresi i soggetti indicati agli articoli 2 (ciechi totali), 3 (ciechi parziali) e 4 (ipovedenti gravi) della legge 3 aprile 2001, n. 138 "Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici" '.

- La nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici, Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre del 29 settembre 2003, prot. n. 3324:

'...l'art. 12 del D.P.R. 503/96, espressamente limita l'estensione del contrassegno invalidi ai non vedenti. Poiche' la definizione di non vedente compete al Ministero della Sanita', ora della Salute, si prende atto della interpretazione di cui alla nota del citato Ministero - sopra riportata - ...e pertanto il contrassegno invalidi potra' essere concesso a coloro che rientrino in tale definizione '.

Si auspica che la suddetta documentazione possa definitivamente risolvere tutti i casi nei quali le Sezioni Provinciali UIC abbiano incontrato difficolta' nell'ottenimento del contrassegno in favore dei minorati della vista ed in particolare per i decimisti.

**Cordiali saluti.**

**IL PRESIDENTE NAZIONALE**  
**Prof. Tommaso Daniele**